



COMUNE di VILLA SANTA LUCIA

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N.ro

32

del

08/09

2017

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per installazione, riassetto e razionalizzazione di infrastrutture e impianti di stazioni radio base.

L'anno *duemiladiciassette*, il giorno *otto* del mese di *settembre* alle ore *11,11* in **VILLA SANTA LUCIA** e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Sindaco nei modi di legge, si é riunito il Consiglio comunale in sessione *straordinaria*, seduta *pubblica* in prima convocazione

	P	A
IANNARELLI Antonio - Sindaco	X	
NARDOIANNI Tommaso	X	
ROMANO Francesco	X	
LA MARRA Giuseppe	X	
PITTIGLIO Antonio	X	
VALLEROTONDA Angelo	X	
NARDOIANNI Orazio	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo FREDA

IL PRESIDENTE

Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1., del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario comunale (art. 49, c.2, e 97, c. 4.b., del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 36/2001 detta i principi per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione ai sensi e nel rispetto degli artt. 9 e 32 della Costituzione e assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici;
- con delibera di G.C. n. 120 del 09.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, si affidavano al Responsabile del Servizio Ambiente ing. Rocco D'Aguzzo individuandolo Responsabile del procedimento, direttive volte alla redazione di uno studio relativo alla minimizzazione del campo elettromagnetico tramite l'individuazione delle Aree Preferenziali per Stazioni Radio Base di telefonia mobile, sul territorio comunale al fine di evitare il loro proliferare incontrollato;
- con determinazione n. 110/44 del 27.03.2017 è stata affidata la redazione di un piano dinamico generale di risanamento, minimizzazione e pianificazione delle stazioni radio base alla ditta iscritta sul MEPA PROGETTO PRAEET SRL con sede in Via delle Mole, 16/c 00041 Albano Laziale (Rm);
- tra le attività affidate alla ditta PROGETTO PRAEET SRL, rientra la redazione di un Regolamento Comunale per l'installazione, riassetto e razionalizzazione di infrastrutture e impianti di stazione radio base;

VISTI gli elaborati redatti dalla ditta PROGETTO PRAEET SRL acquisiti agli atti del Comune con note prot. 3372 del 17.05.2017, prot. 5341 del 27.07.2017 e prot. 6055 del 04.09.2017 ed in particolare:

- a) il Regolamento Comunale per l'installazione, il riassetto, la razionalizzazione e la delocalizzazione di infrastrutture ed impianti di telefonia mobile (stazioni radio base - S.R.B.);
- b) la mappa aree preferenziali;
- c) la relazione sull'attuazione del Progetto P.R.A.E.E.T.® relativo allo studio delle Aree Preferenziali per Stazioni Radio Base di Telefonia Mobile;

Il Presidente invita il Sindaco ad illustrare l'argomento.

Dopo ampia ed esauriente illustrazione che ripercorre tutto l'iter seguito, propone di approvare il Piano al fine di dotare l'Ente di uno strumento, necessario, per cercare di arginare il proliferare indiscriminato di antenne sul territorio comunale.

Viene richiesto all'incaricato del piano di riassetto analitico emissioni elettromagnetiche territoriali una illustrazione, al termine, interviene il Consigliere Vallerotonda Angelo il quale evidenzia il mancato coinvolgimento della minoranza e di tutte le Associazioni presenti sul territorio. "Ho sentito menzionare una sola Associazione, quando ne abbiamo quattro o cinque operative sul territorio: per quale motivo? Nel Regolamento si parla di tre delegati, ma chi sono e come vengono designati?" Nel suo intervento evidenzia ulteriori motivi tecnico/regolamentari che richiedono un maggiore approfondimento dell'argomento. "Alla luce di quanto detto vi chiediamo il rinvio dell'argomento".

A questo punto si sviluppa ampia e corale discussione tra i Consiglieri presenti con l'intervento (richiesto) del tecnico incaricato.

Sindaco. Il Piano oggi va votato; un rinvio potrebbe causare delle problematiche tecniche. Siamo disponibili ad emendamenti accogliendo i suggerimenti fatti dalla minoranza.

La Marra. Ringrazia i tecnici per il lavoro svolto a tutela del territorio. E' un Piano importante che da delle linee guida, siamo favorevoli a rivedere qualche punto del Piano e del Regolamento attuativo.

I Consiglieri Vallerotonda Angelo e Nardoiani Orazio, fanno presente che è unanimemente

impossibile oggi concordare emendamenti alla proposta, in quanto gli elaborati progettuali sono stati messi a disposizione della minoranza in tempi ristrettissimi. Ritengono che un rinvio dell'argomento per i motivi prima evidenziati, consentirebbe di approfondire al meglio tutti gli aspetti tecnici/procedurali della proposta. Chiediamo che si voti sulla nostra proposta di rinvio.

Si sviluppa ampia e corale discussione, dopodiché viene presentato un emendamento dalla maggioranza all'art. 8 del Regolamento, allegato.

Continua la discussione, dopodiché il Presidente mette ai voti la richiesta di rinvio.

Presenti 7; votanti 7; voti favorevoli 2 (Vallerotonda Angelo e Nardoiani Orazio); contrari 5 (Iannarelli, Pittiglio, Nardoiani Tommaso, La Marra Giuseppe e Romano Francesco).

la richiesta di rinvio viene respinta.

A questo punto il Presidente mette ai voti l'emendamento proposto dalla maggioranza (vedi allegato).

Escono dall'aula i Consiglieri Nardoiani Orazio e Vallerotonda Angelo. Presenti 5.

L'emendamento al Regolamento art. 8.2 viene posto in votazione.

Presenti 5; votanti 5; voti favorevoli 5.

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del servizio interessato, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dopodiché viene posta in votazione la proposta, gli elaborati ed il Regolamento così come emendato.

Presenti 5; votanti 5; voti favorevoli 5 in forma palese.

DELIBERA

- 1) La premessa che precede forma parte integrante del presente deliberato;
- 2) di approvare:
 - il Regolamento Comunale per l'installazione, il riassetto, la razionalizzazione e la delocalizzazione di infrastrutture ed impianti di telefonia mobile (stazioni radio base - S.R.B.) composto da n. 19 articoli;
 - la mappa aree preferenziali;
 - la relazione sull'attuazione del Progetto P.R.A.E.E.T.® relativo allo studio delle Aree Preferenziali per Stazioni Radio Base di Telefonia Mobile;ivi allegati rispettivamente con le lettere a), b) e c), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegni di spesa nè riduzione di entrate;
- 4) Di demandare al Responsabile del Settore 4°, il compimento degli atti conseguenti all'adozione del presente atto;

dopodiché stante l'urgenza di provvedere con separata votazione con esito:

Presenti 5; Votanti 5; Voti Favorevoli 5 in forma palese

dichiara il presente atto di immediata eseguibilità.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Antonio PITTIGLIU



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo FREDA

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
Villa Santa Lucia

19 SET 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo FREDA

ESECUTIVITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il

19 SET 2017

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:

- I** Affari e Servizi Generali
- II°** Finanze e Tributi - Rag. D'AGUANNO Elena
- III°** Urbanistico - LL.PP. - Geom. CAPRARO Orazio
- IV°** Manutenzione e Patrimonio - dott. Ing. D'AGUANNO Rocco

Note:

Villa Santa Lucia _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo FREDA

ORIGINALE
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo

Villa Santa Lucia _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Vincenzo FREDA

En
Mol. 5.2

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 32
DEL 08.09.2017.

Al Presidente del Consiglio

Al Consiglio Comunale

Al Sistema Comunale

~~As~~ Oggetto: ~~del~~ E MANIPOLAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSERIMENTO PIAZZO E NAZIONALIZZAZIONE DI
INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI DI STAZIONE M.M.O. DASS
SI MODIFICA COME SEGUE

Art. 8.2 Il G.T.P.V. è costituito dal Dirigente dell'ufficio
Ambiente ed è costituito da 3 componenti COMUNALI
di cui 1 di maggioranza, nonché dai ~~responsabili~~
rappresentanti dell'Ass. San Martino dei delegati dell'ARPA
LAZIO e dell'A.U.S.L. di competenza, e delle Associazioni
e Comitato che si occupano di Temat. di ambiente.

F. L. C. P.

Giuseppe De Rosa

Alfano Giuseppe

Antonio

N. L. ...



Comune di Villa S. Lucia (Fr)

P.R.A.E.E.T.®

***PIANO DI RIASETTO ANALITICO DELLE EMISSIONI
ELETTRROMAGNETICHE TERRITORIALI***

REGOLAMENTO

***PER L'INSTALLAZIONE, IL RIASETTO, LA
RAZIONALIZZAZIONE E LA DELOCALIZZAZIONE
DI INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE
(STAZIONI RADIO BASE - S.R.B.)***

INDICE GENERALE

NORMATIVE E PREMESSE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi e ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

**CAPO II NATURA ED INSTALLAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE PER GLI
IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICHE**

Art. 3 Installazione delle infrastrutture

Art. 4 Criteri di scelta delle localizzazioni

**Art. 5 Relazione e indicazioni per le Aree
Preferenziali**

Art. 6 Impianti esistenti

Art. 7 Programmi biennali delle installazioni

Art. 8 Gruppo Tecnico Permanente di valutazione

CAPO III PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 9 Unità organizzativa responsabile

**Art. 10 Istanza di autorizzazione e denuncia di
inizio attività: Procedure autorizzatorie**

Art. 11 Ulteriore documentazione

Art. 12 Pubblicità

Art. 13 Integrazione documentale

Art. 14 Decisione

Art. 15 Catasto delle S.R.B.

CAPO IV VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 16 Vigilanza e controllo

Art. 17 Sanzioni amministrative

Art. 18 Pubblicità dei dati di controllo

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 Disposizioni transitorie e finali

Premesso che la **legge n.36/2001** detta i principi per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, delle lavoratrici e dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto degli **artt. 9 e 32 della Costituzione**

e assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici ;

Visto l'art. 191 (ex art. 174 TCE) del **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (G.U. UE 9/05/2008), in cui viene richiamata la politica dell'UE fondata sul **Principio di Precauzione** e dell'azione preventiva;

Visti gli artt. 115 e 117 Cost. a seguito della riforma costituzionale del Tit. V operata con la L. 18 ottobre 2001 n. 3, ed, in particolare, in ragione della disposizione di cui al nuovo art. 117 Cost. (secondo il comma 6 "*i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*"), la potestà regolamentare dei Comuni ha assunto, nel sistema generale delle fonti normative, un ruolo nuovo rispetto al sistema previgente;

Visto il DPR 380/2001, art. 3, lett. e) recante "*Testo Unico dell'Edilizia*", laddove agli enti locali è pienamente riconosciuto il potere sulla verifica della compatibilità urbanistica in merito alla "*installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione*";

Visto il DPCM 8 luglio 2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. (G.U. n. 199 del 28-8-2003)

Visto il D.Lgs. 259/2003, recante "*Codice delle Comunicazioni elettroniche*", i cui artt. 87 e segg. con le successive modifiche intervenute disciplinano le procedure autorizzative, ordinaria, speciale e semplificata, per l'installazione di impianti di telefonia mobile;

Visto l'art. 87, comma 3 D.Lgs. 259/2003, come modificato dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 33/2016;

Visto l'art. 87 *bis* D.Lgs. 259/2003, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, L. n. 73/2010;

Visto l'art. 87 *ter* D.Lgs. 259/2003, come modificato dall'art. 6, comma 3, L. n. 164/2014;

Visto l'art. 35, commi 4 e 4 bis del D.L. 98/2011, come modificati rispettivamente dalla L. 221/2012 e 147/2013;

Considerato che la disciplina del **D.Lgs 259/2003**, conforme a criteri rilevanti anche sul piano comunitario di semplificazione amministrativa, prevede la confluenza in un solo procedimento di tutte le tematiche rilevanti per le installazioni, senza privare l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto ex D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. in tal senso ex multis: Corte Costituzionale, Sentenze: n. 129 del 23 marzo 2006; n. 265 del 21 giugno 2006 e Ord. n. 203 del 18 maggio 2006; Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 12318, del 23 marzo 2007; Consiglio di Stato sez. VI n. 1768 del 2008; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3534 del 15 giugno 2006; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4000 del 26 luglio 2005);

Vista la L.R. Lazio 3/08/2001 n° 19, istitutiva del CO.RE.COM., che all'art. 12 esprime pareri in materia di telecomunicazione;

che **l'art. 1, comma 47, L.R Lazio 22/2009** attribuisce ai COMUNI nel cui territorio si è verificato l'illecito il potere di irrogare le sanzioni di cui all'art. 15 L. 36/2001;

Vista la L.R. Lazio 27 Febbraio 2004, n. 2 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004 Art. 50 (Norme inerenti al trasferimento di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dichiarazione di pubblica utilità);

Che la succitata **L. n.36/2001 all'art. 8, comma 6** recita: *“I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;*

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Obiettivi e ambito di applicazione

Il Comune di Villa S. Lucia, (indicato da ora come Comune) con il presente Regolamento, disciplina, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, l'installazione, il riassetto e la razionalizzazione delle infrastrutture ed impianti, generanti campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz, al fine di assicurare il *“corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”*.

1.2 Il presente Regolamento si applica esclusivamente agli impianti civili di telefonia mobile (Stazioni Radio Base), di cui all'art. 2, comma 1 della predetta legge.

1.3 Per gli impianti radio - televisivi o di altro genere si rinvia alla pianificazione nazionale e regionale di settore.

Art. 2

Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a. Infrastrutture ed impianti : insieme di antenne, sale apparati ed apparecchiature meccaniche e radioelettriche (comprese le loro strutture di sostegno e portanti come tralicci, torri, pali ecc.) che emettono un campo elettromagnetico con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz , come descritte e disciplinate dalla guida CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
- b. Stazioni Radio Base: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature (come da art. 2.1 a del presente regolamento) specificatamente adibite alla comunicazione per telefonia cellulare.

- c. Antenne Radio-televisive: Sistemi di antenne, apparati e apparecchiature (come da art. 2.1 a del presente regolamento) specificatamente adibite alla trasmissione di segnali per i servizi radio e televisivi.
- d. P.R.A.E.E.T.[®] (*Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali*): Piano sistematico di analisi e studi sul territorio che individua, sulla base dei criteri indicati nel presente regolamento, le aree più idonee ove localizzare i nuovi impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché l'eventuale risanamento degli esistenti. Il P.R.A.E.E.T.[®] costituisce un "piano dinamico", suscettibile di essere aggiornato ed implementato dall'Amministrazione proponente con cadenza periodica o in caso di sopravvenute mutate esigenze di pianificazione del territorio.
- e. Relazione al PRAEET: documento, allegato al PRAEET, contenente i siti ritenuti più idonei per ospitare le antenne di telefonia mobile e garantire alla popolazione il miglior livello di tutela dai Campi Elettromagnetici.
- f. Operatore: soggetto abilitato ad installare e mantenere gli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
- g. Co-siting.: procedura di accorpamento e/o razionalizzazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
- h. Servizio di telefonia mobile: insieme di infrastrutture che, indipendentemente dal loro numero e qualità, consentono la diffusione dei segnali agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, "Servizi" le tecnologie GSM, UMTS, HSDPA, 3G, LTE, nonché eventuali servizi futuri di nuova e diversa generazione.
- i. Servizi Radio e Televisivi: insieme di infrastrutture che, indipendentemente dal loro numero e qualità, consentono la diffusione dei segnali agli apparati ricetrasmittenti dell'utenza secondo una specifica ed autonoma modalità. Sono, ad esempio, servizi Radio e Televisivi le emittenti televisive pubbliche e private, le radio pubbliche e private e i servizi necessari alle forze dell'ordine, della protezione civile ecc.
- j. Siti sensibili: ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido.
- k. Piani di Rete: piani di sviluppo, solitamente biennali, presentati dalle Compagnie Telefoniche all'Amministrazione comunale per proporre la pianificazione degli impianti di Stazioni Radio Base nel territorio urbano ed extraurbano.
- l. G.T.P.V.: Il Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione rappresenta l'Osservatorio Comunitario sull'elettrosmog, con funzioni di controllo, verifica e valutazione.

CAPO II

NATURA ED INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE RADIOELETTRICHE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (SRB)

Art. 3

Installazione delle infrastrutture

- 3.1. L'installazione di infrastrutture per gli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento è consentita su tutto il territorio del Comune, nel rispetto delle localizzazioni previste dal P.R.A.E.E.T. nonché di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 4

Criteri di scelta delle localizzazioni

Criteri di scelta delle localizzazioni

I criteri guida che determinano le scelte localizzative delle suddette infrastrutture sono informati al *Principio di Precauzione* nonché al mantenimento di livelli di campi elettromagnetici di cui alla Risoluzione 1815/2011 dell'Assemblea Plenaria del Consiglio d'Europa e sono i seguenti:

- a. Garanzia dell'osservanza dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e progressivo raggiungimento dell'obiettivo di qualità, definito dalla Legge 36/ 2001 art. 3 c.1 l.d) e dal D.P.C.M. 8 Luglio 2003 art. 4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, con il presente Regolamento sono individuate come aree intensamente frequentate, all'interno del territorio comunale, le aree sensibili di cui all'art. 2 punto "i".
- b. Individuazione dei nuovi siti, in via prioritaria, ma non esclusiva, su aree di proprietà comunale.
- c. Concentrazione dei nuovi impianti in co-siting, laddove tecnicamente possibile.
- d. Riduzione dell'impatto visivo degli impianti, con particolare riguardo agli edifici storici, di rilevanza culturale ed ambientale, ed incentivazione all'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili al tempo dell'installazione, sia per i nuovi impianti che per l'adeguamento e razionalizzazione di quelli esistenti.
- e. Non è consentita l'installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile sui siti sensibili e nel raggio di 50 metri dal perimetro esterno degli stessi.
- f. Nel rispetto dei criteri sopra enunciati viene elaborato il P.R.A.E.E.T.®, che, a seguito della approvazione con delibera da parte del Consiglio del Comune, sentita la commissione consiliare competente, costituisce l'elenco delle localizzazioni ove è consentito procedere alle nuove installazioni: all'interno di dette aree sono individuati, in concertazione con i tecnici degli operatori interessati, i siti definitivi.
- g. L'assegnazione dei terreni o edifici o manufatti pubblici agli operatori avviene a titolo oneroso. Il Comune, con delibera di Giunta, stabilisce ed aggiorna, ai sensi della normativa vigente, l'ammontare dei canoni di affitto per ogni area individuata come idonea all'installazione degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 5

Relazione e indicazioni per le Aree Preferenziali

- 5.1 La "*Relazione sulle Aree Preferenziali*" allegata al Piano (Art. 2.1 e)) contiene le specifiche tecniche e le indicazioni di ogni Area Preferenziale, con individuazione dell'eventuale sito puntuale su cui procedere all'istallazione.
- 5.2 Le Aree Preferenziali, indicate dal Piano alla tavola "*Mappa delle Aree Preferenziali per le Stazioni Radio Base*", sono numerate ed indicano la porzione di territorio in cui effettuare le ricerche dell'eventuale sito puntuale definitivo.
- 5.3 Aree Preferenziali in zone vincolate - Centro Storico: qualora le installazioni di Stazioni Radio Base su siti puntuali indicati dalla Relazione e dal Piano siano rese inammissibili a causa di vincoli non superabili, i gestori di telefonia potranno richiedere una conferenza di servizi, di concerto con tutti i soggetti interessati, per presentare all'Amministrazione

comunale un piano alternativo di copertura dell'area in questione (ad esempio, tramite l'utilizzo delle micro-celle).

Art. 6

Impianti esistenti

- 6.1 Gli impianti già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e valutati non conformi ai criteri guida contenuti nell'art. 4, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale, di concerto con gli operatori proponenti, di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.
- 6.2 In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al punto precedente la Giunta del Comune potrà convocare una Conferenza di Servizi per procedere, di concerto con tutti i soggetti interessati, alla revisione dei siti e rilocalizzazione degli impianti valutati non conformi al PRAEET.

Art. 7

Programmi biennali delle installazioni (Piani di Rete)

- 7.1 Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in ogni parte del territorio comunale, ciascun gestore, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposita convocazione, dovrà presentare al dirigente dell'ufficio Ambiente un programma biennale generale (*Piano di Rete*) degli impianti fissi che intende installare, nonché delle eventuali necessità di interventi di implementazione di servizi o modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, redigendo un elenco ed una mappa comprensivi dell'indicazione della localizzazione e della tipologia degli impianti esistenti e di quelli previsti, evidenziando la priorità degli impianti, al fine di permettere la redazione del Piano di localizzazione delle SRB.
Il programma biennale deve essere presentato anche su supporto informatico e contenere la documentazione stabilita con specifico atto del dirigente dell'ufficio Ambiente.
- 7.2 In caso di richiesta di integrazioni alla documentazione presentata, la stessa dovrà comunque pervenire entro 60 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione degli impianti interessati dal relativo piano.
- 7.3 L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione non potrà essere formulata oltre i 45 giorni dalla presentazione del programma.
- 7.4 Obiettivo della pianificazione è quello di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, 6° comma, Legge Quadro 36/2001, razionalizzando ed ottimizzando gli interventi previsti dai gestori di concerto con la Comunità Montana, anche attraverso la condivisione di siti (*cositing*) e l'individuazione e messa a disposizione di eventuali aree ed immobili pubblici.
- 7.5 Tali interventi saranno sottoposti all'analisi del *Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione*.

Art. 8

Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione

- 8.1 Al fine di aggiornare, modificare ed integrare il presente Regolamento, per garantire una più efficace valutazione dei programmi biennali e l'ottimizzazione degli interventi proposti in relazione a tutti gli aspetti interessati, nonché per verificarne l'attuazione e la scelta dei siti, viene istituito un *Gruppo Tecnico Permanente di Valutazione* (G.T.P.V.) con funzione propositiva e consultiva, con parere obbligatorio, ma non vincolante.
- 8.2 Il G.T.P.V. è coordinato dal dirigente dell'ufficio Ambiente ed è costituito da 3 Consiglieri Comunali di cui da 1 di minoranza, nonché dai rappresentanti dell'Ass. SAN MARTINO, dai delegati dell'ARPA LAZIO e dall'A.U.S.L. di competenza e dalle Associazioni e Comitati che si occuperanno di tematiche ambientali.
- 8.3 Il G.T.P.V. è anche strumento permanente di formazione e di educazione nei confronti del cittadino e avrà il compito, anche avvalendosi di consulenti esterni alla struttura comunale, di relazionare al Consiglio sull'attività di accertamento, rilevamento ed ispezione diretta ad acquisire le informazioni necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento.
- 8.4 Il G.T.P.V. è anche delegato a coordinare la fondamentale azione didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di fornire agli studenti ed ai cittadini le corrette informazioni sui rischi dell'elettrosmog e sull'uso corretto delle nuove tecnologie, ciò anche avvalendosi di consulenti esterni alla struttura comunale.
- 8.4 Il G.T.P.V. effettua la valutazione tecnica dei programmi presentati, redigendo apposita relazione conclusiva, nella quale verranno individuati gli impianti, puntualmente identificati negli stralci, che rispettano la normativa vigente e quanto previsto negli strumenti urbanistici e nel presente regolamento.
- 8.5 La relazione tecnica del G.T.P.V., verrà sottoposta all'approvazione con atto specifico del dirigente dell'ufficio Ambiente.

CAPO III

PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 9

Unità organizzativa responsabile

- 9.1 L'unità organizzativa, responsabile dei procedimenti di autorizzazione relativi alle infrastrutture di cui all'art. 1 del presente Regolamento - nonché per la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi - è il settore Ambiente.

Art. 10

Istanza di autorizzazione e denuncia di inizio attività

Procedure autorizzatorie

- 10.1 Per l'installazione degli impianti di comunicazione elettronica e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi si applica la disciplina dagli art. 87 e segg. D.lgs.n. 259/2003, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.
- 10.2 Per l'installazione degli altri tipi di impianti, comunque ricadenti nell'ambito di cui all'art. 1 del presente regolamento, si applica quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.
- 10.3 Le domande, da presentarsi in triplice copia presso l'ufficio protocollo generale del Comune in questione e, ugualmente, presso gli uffici della Comunità Montana, devono essere presentate in conformità ai seguenti modelli, realizzati anche al fine della loro acquisizione su supporti informatici e destinati alla formazione del catasto degli impianti ricadenti nel territorio comunitario:
- a) MODELLO A - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (impianti con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt);
 - b) MODELLO B - PER RICHIESTE DI INSTALLAZIONI SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (impianti con potenza in singola antenna inferiore o uguale ai 20 Watt).
 - c) MODELLO C - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.
 - d) MODELLO D - PER RICHIESTE DI OPERE CIVILI, SCAVI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE EXTRAURBANE.
 - e) Richiesta di permesso di costruire per gli impianti diversi da quelli di comunicazione elettronica.

Art. 11

Ulteriore documentazione

- 11.1 Le istanze o denunce devono essere corredate anche di tutta la documentazione prevista - dalla legislazione e dai vigenti regolamenti - per la realizzazione dei supporti e delle opere civili per l'alimentazione.
- 11.2 Le istanze o denunce devono, altresì, essere corredate di una cartografia riportante i tracciati dei cavi e/o delle reti di alimentazione.

ART. 12

Pubblicità

- 12.1 Il Responsabile del Procedimento, non appena riceve copia dell'istanza o della denuncia provvede a pubblicizzare l'istanza o denuncia stessa mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, nonché pubblicazione sul sito Internet del Comune in causa per trenta giorni consecutivi.
- 12.2 La pubblicità di cui al comma precedente deve avvenire senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

Art. 13

Integrazione documentale

- 13.1 Qualora la domanda o la denuncia sia irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza e per una sola volta, richiede in forma scritta, anche per via telematica, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta.
- 13.2 Nel caso rappresentato al comma precedente, il termine del procedimento si sospende dalla data della richiesta di integrazione documentale e inizia nuovamente a decorrere dal momento della presentazione al protocollo generale del Comune dell'integrazione documentale richiesta.
- 13.3 Trascorsi trenta giorni dalla data della richiesta senza che la relativa integrazione documentale sia stata prodotta, la stessa si intende come non presentata e quindi è archiviata.

Art. 14

Decisione

- 14.1 Le istanze di autorizzazione e le denunce di inizio attività, comunque relative ai siti individuati dal Piano, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla data della loro presentazione all'ufficio protocollo del Comune, o dal momento della venuta integrazione documentale, non sia stato notificato agli interessati un provvedimento espresso di diniego.

Art. 15

Catasto delle S.R.B.

- 15.1 È istituito il catasto degli impianti di SRB ricadenti nel territorio comunitario.
- 15.2 Per facilitare il controllo delle Stazioni Radio Base e permettere il conseguente controllo delle emissioni elettromagnetiche, una copia delle istanze sarà inviata all'ufficio Ambiente, che istituirà, per le sue competenze, il catalogo e registro, sia cartaceo che elettronico, delle installazioni, che verrà aggiornato su base mensile.

CAPO IV

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 16

Vigilanza e controllo

- 16.1 Successivamente all'ottenimento del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto il Comune potrà procedere in qualsiasi momento alla vigilanza urbanistico-edilizia,

secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ed ai controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/01, secondo le modalità nello stesso indicate. In caso di impossibilità dell'ARPA Lazio ad effettuare tempestivamente i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/01 il Comune potrà avvalersi della consulenza del Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. o di società private fornite di adeguate competenze e dotate di strumentazioni omologate sulla base dei criteri di quelle in uso all'ARPA Lazio.

16.2 I gestori sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni ed anomalie riscontrate negli impianti da loro gestiti o in quelli esistenti, che si presume facciano superare i limiti di esposizione ed i valori di attenzione previsti dalla normativa in vigore. Il Comune, inoltre, potrà chiedere agli enti gestori:

- Misurazioni e confronti con situazioni preesistenti;
- Individuazione di soluzioni alternative di localizzazione, in riferimento a quanto stabilito dal DPCM 8 Luglio 2003 (pubblicato in G.U. 199 del 28.08.2003), e cioè in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;

Sarà cura del Comune promuovere un programma di monitoraggio in continuo, individuando i siti da sottoporre a controllo. Il Comune stabilisce i criteri di priorità nei controlli tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.

I dati delle misure devono essere posti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica, in modo che l'andamento delle emissioni possa essere visionato da parte dei cittadini.

Art. 17

Sanzioni amministrative

17.1 Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:

- a) delle norme di cui alla legge n. 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 15;
- b) delle norme di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 98;

per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente Regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile senza o in difformità dell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003.

Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 si applicano le disposizioni di cui al comma 47 dell'art. 1 della L.R. n. 22/2009 ed al disposto di cui alla legge n. 22/2012 in merito alla competenza ad irrogare le sanzioni, affidata al Comune; Il Comune procede all'irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art.

182 della L.R. Lazio n. 14/1999 e s.m.i., avvalendosi, ai fini dell'effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell'ARPA.

Art. 18

Pubblicità dei dati di controllo

- 18.1 Il Comune garantisce l'informazione sulla installazione, il monitoraggio e la localizzazione degli impianti di telefonia cellulare, ai fini della salvaguardia della salute e dell'ambiente, dall'esposizione dai campi magnetici ed elettromagnetici, con la pubblicazione sul proprio sito internet.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Disposizioni transitorie e finali


- 19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Albano Laziale, 4 settembre 2017

Il responsabile del progetto

Architetto Luigi Izzo

Riccardo Ricci



ALLEGATO C



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 32 DEL 08.04.2017

PROGETTO PRAEET Srl


Piano di Riassetto Analitico Emissioni Elettromagnetiche Territoriali®

Via delle Mole 16/c - 00041 Albano Laziale - Tel. 06.93260093 - Fax 06.9321889

P.I. 11581741003 - R.E.A. - RM - 1313459 - Capitale Sociale € 50.000 I.V.

www.praeet.it - infopraeet@tiscali.it

Comune di Villa S. Lucia (Fr)



All'attenzione del responsabile Ambiente Geom. Rocco D'Aguzzo

OGGETTO: *Relazione sull'attuazione del Progetto P.R.A.E.E.T.® relativo allo studio delle Aree Preferenziali per Stazioni Radio Base di Telefonia Mobile.*

In relazione all'incarico affidato dall'amministrazione Comunale di Villa S. Lucia - Piano delle Antenne, (Deliberazione di 44 del 27 Marzo 2017 - R. G. n. 110), trasmettiamo la Relazione sulle Aree Preferenziali e la copia aggiornata del Regolamento Comunale sulle Antenne SRB.

L'approvazione in Consiglio del Regolamento e della Mappa delle Aree Preferenziali, elaborate dalla ditta Progetto PRAEET srl, ottemperando alla legge quadro n° 36 del 2001, mette a disposizione dell'amministrazione e dell'Ufficio Tecnico gli strumenti necessari al continuo confronto con i gestori di telecomunicazione per le tematiche relative alle Antenne di Telefonia Mobile (Stazioni Radio Base).

Premessa

Il progetto P.R.A.E.E.T.® persegue l'obiettivo della tutela della popolazione e dei territori dall'inquinamento elettromagnetico emesso da sorgenti in Alta Frequenza, in particolare dalle stazioni radio base per telefonia mobile, attraverso uno studio di pianificazione territoriale, volto a minimizzare il rischio di esposizione ai campi elettromagnetici.

Finalità del progetto è l'attuazione della legge quadro n° 36 del 2001, il cui art. 8, 6° comma, autorizza i comuni ad *“adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”*.

Attraverso tale consolidato strumento normativo viene offerta l'opportunità al Comune di gestire ed affrontare il proliferare incontrollato delle antenne di telefonia mobile, attraverso la previsione di un Piano che consenta, in via preferenziale, l'utilizzo di siti comunali o aree di uso pubblico, garantendo agli operatori la necessaria copertura di rete dei servizi di telefonia mobile ed al Comune di acquisire risorse economiche sulla base dei canoni di affitto stabiliti per le aree pubbliche indicate.

A tal fine si trasmette la Relazione sulle Aree Preferenziali individuate, contenente i siti ritenuti più idonei per ospitare le antenne di telefonia mobile e garantire alla popolazione il miglior livello di tutela dai Campi Elettromagnetici.


Definizione di impianti per la telefonia mobile (Stazioni radio base)

Fonte ARPA Emilia-Romagna *

Le stazioni radio base (SRB) sono costituite dagli impianti della telefonia mobile che ricevono e ritrasmettono i segnali dei telefoni cellulari, consentendone il funzionamento.

La propagazione di questi segnali avviene in bande di frequenza diverse, tra i 900 e i 2100 MHz, a seconda del sistema tecnologico utilizzato (GSM, DCS, UMTS e LTE).

Una caratteristica fondamentale delle trasmissioni per telefonia cellulare, diversamente da quelle per la diffusione radiotelevisiva, è la bi-direzionalità delle comunicazioni che avvengono tra la rete radiomobile costituita dalle SRB installate in una determinata area ed i terminali mobili (telefoni cellulari) degli utenti.




Gli operatori telefonici (gestori) attualmente sul mercato per il traffico pubblico sono quattro: Tim (ora Telecom Italia), Vodafone, Wind e Tre (I3G); i primi tre offrono servizi con tecnologia GSM (900 MHz), DCS (1800 MHz) e UMTS (2000 MHz), mentre l'operatore Tre è esclusivamente dedicato al servizio cellulare di terza generazione UMTS.

A Dicembre 2005 sono scadute le licenze per l'utilizzo dei sistemi analogici di prima generazione E-TACS (900 MHz), impiegati solo da Telecom Italia.

Le SRB sono distribuite sul territorio in maniera capillare in funzione della densità di popolazione, essendo prevalentemente concentrate nelle aree urbane densamente abitate. A seconda del numero di utenti serviti, le SRB sono distanziate tra loro di poche centinaia di metri nelle grandi città fino a diversi chilometri nelle aree rurali.

Ogni SRB è in grado di servire una porzione di territorio limitata, detta "cella", le cui dimensioni dipendono dalla densità degli utenti da servire nell'area, dall'altezza delle installazioni, dalla potenza impiegata e dalla tipologia dell'antenna utilizzata (come da figure).



Le SRB hanno una diffusione capillare sul territorio in funzione del numero di utenti per far fronte al problema delle molteplici attenuazioni generalmente presenti in ambiente urbano e non (muri, vegetazione, ecc) e per ottimizzare l'utilizzo delle risorse di frequenza disponibili.

Una SRB di un determinato gestore è costituita da uno o più sistemi di diversa tecnologia (GSM, DC'S, UMTS) - e quindi diverso range assegnato di frequenza in trasmissione e ricezione, detti servizi.

A loro volta, i vari servizi sono composti da una, due o più frequentemente, almeno in ambiente urbano, tre antenne trasmissive, dette celle, diversamente orientate nello spazio al fine di garantire la copertura del servizio nell'area circostante. Le antenne dei vari servizi orientate nelle diverse direzioni dello spazio sono anche dette settori.

Le antenne delle SRB tradizionali sono generalmente montate su tralicci o pali o sostegni di altro tipo, quali torri di acquedotti, ecc., installati sul terreno, oppure ancora su paline fissate al tetto di edifici.

Le altezze di installazione risultano di norma comprese tra 15 e 50 metri.

Su una stessa struttura possono essere presenti più SRB di diversi gestori (co-siting).

Le installazioni inoltre possono essere fisse o mobili; queste ultime, in genere costituite da pali cosiddetti carrellati, hanno carattere provvisorio, essendo legate ad esigenze di servizio particolari (manifestazioni, fiere, aree soggette a flusso turistico stagionale).

In alcune zone dei centri urbani, alle SRB di tipo tradizionale si affiancano quelle micro e picocellulari, ossia sistemi a corto raggio d'azione che garantiscono la copertura del servizio nella

aree a maggior traffico telefonico (microcelle) e negli ambienti interni (picocelle: estensori di copertura).

Tali sistemi sono caratterizzati da un minor impatto visivo rispetto alle normali SRB e dall'uso di potenze estremamente basse che permettono installazioni anche a pochi metri dal suolo (circa 3 metri), in genere sulla parete di edifici o all'interno di insegne.

Nelle SRB, accanto alle antenne trasmissive sono frequentemente presenti parabole per i collegamenti punto-punto (ponti radio) al servizio delle stesse SRB.

Le potenze impiegate dalle stazioni radio base variano da qualche milliwatt (nel caso delle micro e pico-celle) ad alcune decine (al massimo un centinaio) di Watt, in base al numero ed alla tipologia di servizi presenti.

Questa tipologia di impianti opera con potenze in ingresso ridotte per il principio di funzionamento che li contraddistingue; essendo infatti la comunicazione bidirezionale, un aumento della potenza di trasmissione non consentirebbe di migliorare la qualità del servizio in entrambe le direzioni di comunicazione, ma soltanto in un senso (dalla SRB al cellulare e non viceversa).

Il grado di copertura di una determinata area (inteso come qualità sia della trasmissione che della ricezione), oltre che dalla densità degli impianti presenti, dipende anche dalle caratteristiche tecniche delle antenne utilizzate.

Tali antenne emettono onde elettromagnetiche in un fascio di irradiazione molto stretto sul piano verticale che si estende invece orizzontalmente quasi parallelamente al terreno permettendo di raggiungere anche gli utenti lontani.

Per questo, nelle aree immediatamente al di sotto delle antenne, contrariamente a quanto si pensa comunemente, i livelli di campo elettromagnetico generati sono molto contenuti, così come anche in generale al livello del terreno in tutta l'area circostante.

I livelli di emissione di una SRB non sono comunque costanti, ma variano nel tempo in funzione della distanza dei terminali serviti e del numero di utenti del servizio (tipicamente sono più bassi nelle ore notturne). Si rileva in genere una ciclicità giornaliera ed anche settimanale i cui andamenti dipendono anche dalla tipologia e destinazione d'uso dell'area di territorio interessata (es. residenziale, commerciale ecc.)

In generale comunque l'altezza delle installazioni, le potenze impiegate e la tipologia delle antenne utilizzate, fanno sì che nelle aree circostanti gli impianti per telefonia mobile i valori di campo elettromagnetico risultino ampiamente al di sotto dei valori di riferimento normativo.

Alcuni gestori della telefonia mobile impiegano anche sistemi a rete di tipo Wireless (Punto-Multipunto), e permettono una comunicazione a maggior capacità e velocità e sono costituiti da Master Station, posizionate in corrispondenza di SRB esistenti o in siti appositamente individuati ed in comunicazione con un certo numero di Terminal Station, assimilabili a ponti radio.

Oltre alle reti mobili ad uso pubblico, sul territorio esistono anche reti ad uso privato (PMR), come quella interna di **RFI** (Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo FS), al servizio esclusivo dei dipendenti delle Ferrovie, che opera con una tecnologia particolare (detta GSM-R - 900 MHz) ed è costituita da impianti installati per lo più a ridosso delle linee ferroviarie.

In Regione Emilia-Romagna è inoltre attiva dal 2004 la rete radiomobile digitale ad uso privato al servizio dell'Amministrazione regionale (**rete Tetra**), inizialmente dedicata ai servizi di emergenza (118, Protezione Civile, Polizia Municipale e Provinciale, ecc) e che verrà estesa in futuro anche

ad altri servizi di pubblica utilità (corpo forestale, monitoraggio ambientale, trasporto pubblico, controllo del territorio, etc.); tale rete è costituita da impianti trasmettenti operanti a frequenze comprese tra 450 MHz e 470 MHz e da parabole di collegamento.

Infine attualmente si stanno diffondendo sul territorio i sistemi DVB-H che collegano il mondo della telefonia mobile a quello della televisione digitale, instaurando nuove sinergie che si traducono in un ampliamento dei servizi offerti.

* (Fonte - ARPA Emilia-Romagna) https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=78&idlivello=189

RELAZIONE :

Il Comune di Villa S. Lucia ha subito, anche se relativamente rispetto ad altri territori limitrofi, gli aspetti delle logiche legate alla concorrenza commerciale tra gestori riguardo le installazioni di antenne Stazioni Radio Base (telefonia mobile).

La mancanza di un piano di razionalizzazione e minimizzazione (legge 36 del 2001, ancora purtroppo non attuata dalla maggior parte delle amministrazioni del Lazio) ha permesso alle compagnie telefoniche, sempre estremamente operative nell'azione di copertura dei territori italiani a loro concessi dalle leggi statali, di installare antenne senza una vera discussione o programmazione con chi il territorio lo deve tutelare e amministrare.

Un fattore importante ha giocato a favore del nostro territorio: la scarsa densità abitativa, che ha spostato finora, per motivi logistici, le risorse e le installazioni delle compagnie in altri comuni, più densamente abitati.

Dalla riunione tenuta negli uffici del comune con i tecnici delle compagnie e i rappresentanti dell'amministrazione, si è evidenziato comunque un interesse, soprattutto da parte di alcuni gestori, a coprire ulteriormente il territorio con l'installazione di nuove antenne, richiesta a cui il Piano, recepito le istanze, ha dato risposta.

Il risultato attuale del lavoro vede fortunatamente un territorio attualmente quasi interamente libero da inquinamento elettromagnetico, da tutelare strettamente attraverso l'applicazione del Piano e delle sue successive integrazioni, minimizzando come prevede la legge le nuove installazioni, monitorando quelle attuali, mantenendo il buon livello attuale di qualità dell'aria.

Le numerose misurazioni effettuate segnalano infatti un'ottima situazione, da preservare e tutelare (importante per questo anche la rilevata mancanza di grandi impianti Radio/Televisivi).

Seguendo le indicazioni riportate dal Regolamento, valutato il grado di copertura in relazione con l'orografia del territorio e la densità abitativa, abbiamo analizzato diverse possibilità, poi ridotte per il principio di Minimizzazione alle 2 Aree Preferenziali individuate, al cui interno


sono presenti superfici idonee ad ospitare le SRB, rispettando inoltre l'indicazione degli uffici riguardo la presenza nelle aree individuate, preferenzialmente, di particelle di proprietà comunale o di uso pubblico.

E' stato evidenziato a tutti, tecnici ed amministratori, che la copertura del servizio di telefonia mobile andrebbe visto in un'ottica "territoriale", visto che le onde elettromagnetiche non si fermano ai confini amministrativi.

La mappa allegata vi permette di individuare le Aree Preferenziali (AP) e le SRB esistenti.

MAPPA DELLE AREE PREFERENZIALI

Come riportato nella tavola "Aree Preferenziali", contenente anche le fonti di emissione RF presenti nel territorio, si rilevano le due SRB esistenti, identificate con IT 1 e IT 2, due impianti per trasmissione dati e vengono indicate le due Aree Preferenziali.



L'Area Preferenziale AP 1 è stata individuata come ottimale copertura del centro abitato, a fianco del serbatoio ACEA, necessaria anche alla possibile delocalizzazione dell'IT 1 (SRB Wind), e come cositing per le SRB DI altre compagnie.

L'Area Preferenziale AP 2, nell'area del tornante della S.P. 143, oltre ad avere ottima copertura sul territorio, rende possibile l'eventuale delocalizzazione dell'impianto SRB individuato come IT 2.

Successivamente all'approvazione del Piano, di concerto con l'Ufficio Ambiente, l'Ufficio Tecnico e i Tecnici RF delle compagnie verrà valutato, all'interno delle AP, il sito "puntuale" idoneo al migliore tipo di installazione, seguendo il principio del minimo impatto ambientale e sanitario.

Le tecnologie per telecomunicazione sono in continuo aggiornamento ed evoluzione, e il Piano deve poter rispondere alle continue richieste di nuovi servizi da parte delle compagnie che hanno ricevuto dallo Stato l'incarico di provvedere alla diffusione della telefonia mobile e dei servizi ad essa associati (come il DVB-H, l' LTE o il 5 G, che si sta diffondendo attualmente).

Per questo il P.R.A.E.E.T.® è uno strumento dinamico, e prevede revisioni del Piano delle antenne con scadenza solitamente biennale, o in relazione a richieste di aggiornamenti delle tecnologie a cui il Piano stesso deve dare regolamentazione.

CONCLUSIONI

Il territorio della comune di Villa S. Lucia, finora appena toccato dall'invasione di antenne che hanno subito quasi tutti i comuni italiani (per le motivazioni precedentemente analizzate), una volta adottato il Piano, con le sue prescrizioni ed integrazioni successive, si presta a diventare un esempio per tutta l'area di Montecassino per l'ottima gestione del territorio.

Albano Laziale, 25.08.2017

Progetto Praect - Responsabile Ricci Riccardo

Il Tecnico – Arch. Luigi Izzo

